## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA XIV LEGISLATURA

## LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 2013, N. 14

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21 (Disciplina del referendum sulle leggi statutarie)

\*\*\*\*\*

## Art. 1

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 21 del 2002

- 1. All'articolo 15 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21 (Disciplina del referendum sulle leggi statutarie), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, dopo la parola "14", sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione del comma 2";
- b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
- "2 bis. Per la validità del referendum sulle leggi statutarie non è richiesto un quorum di partecipazione degli elettori.".

## Art. 2 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).